

LA VITA CONSACRATA NELLA CHIESA AUTONOMIA E DIPENDENZA DALLA GERARCHIA

La prospettiva in cui ci poniamo è quella canonica. Direttamente non intendiamo trattare le questioni attinenti la teologia dogmatica. Però è anche vero che alla base del diritto canonico c'è una teologia. Soprattutto il nuovo Codice è nato con il preciso intento di tradurre in linguaggio canonistico la dottrina conciliare, particolarmente l'ecclesiologia del Vaticano II; anzi il Papa in un discorso ebbe a dire che il codice è l'ultimo documento del Concilio¹. Tale intento risulta in modo particolarmente evidente proprio nel Libro II, nella terza parte, a proposito della vita consacrata. Non potremo perciò dimenticare del tutto la dimensione dottrinale, che ci viene dalla ecclesiologia conciliare, che ha trovato nei successivi documenti della Chiesa e nella riflessione che ne è seguita ulteriori approfondimenti: è una premessa indispensabile per comprendere correttamente e profondamente la normativa codiciale. Per quanto riguarda l'aspetto più strettamente e rigorosamente canonistico, raccoglieremo anzitutto attorno ad alcuni principi generali la normativa della Chiesa, riguardante la collocazione degli

¹ «Ultimum conciliare documentum, Codex primum quoque documentum erit quo Concilium totum in vitam traducatur» (*Periodica* 72 [1983] 562. *L'Osservatore Romano* 9-10 dic. 1983, 7).

istituti di vita consacrata in rapporto alla gerarchia. Esamineremo poi in modo specifico alcune questioni di maggiore rilievo. L'ordine pertanto della nostra esposizione risulta il seguente: 1) Principi ecclesiologici sulla vita consacrata, particolarmente nel Vaticano II; 2) Principi giuridici circa l'autonomia e la dipendenza dalla gerarchia degli istituti di vita consacrata; 3) Alcune questioni di maggiore importanza, contenute particolarmente nei cc. 678-683.

1. Principi ecclesiologici sulla vita consacrata, particolarmente nel Vaticano II

È merito soprattutto del Concilio Vaticano II la sottolineatura della dimensione ecclesiale della vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici. Inserendo la riflessione sulla vita consacrata nella costituzione dommatica sulla Chiesa, il Concilio ha superato di colpo le anguste visioni di non pochi sulla vita consacrata. La riflessione sulla vita consacrata nel mistero della Chiesa è stata possibile solo perché essa appartiene al mistero di Cristo: la dimensione ecclesiale e cristologica sono pertanto intimamente congiunte. I punti principali che risultano evidenziati dalla scelta conciliare ci sembrano i seguenti.

Pur affermando che la vita consacrata non appartiene alla struttura gerarchica della Chiesa, il Concilio ha stabilito chiaramente che essa però «appartiene inseparabilmente [*“inconcusse”*] alla sua vita e alla sua santità» (LG 44).

Con tale affermazione il Concilio ci rinvia ad una struttura più profonda della stessa Chiesa, che è quella della vita stessa e che rientra nella dimensione misterica della Chiesa e che sta anche alla base della

struttura gerarchica: la dimensione della presenza di Cristo vivente e dell'azione con cui lo Spirito rende continuamente presente Gesù e la sua grazia salvifica nella realtà ecclesiale.

Tale prima affermazione è comprensibile solo se la riflessione sulla vita consacrata si spinge oltre, al mistero di Cristo stesso. Di fatto il Concilio ci dice che la vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici va vista nel mistero di Cristo:

a) «i consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e dell'obbedienza, essendo fondati sulle parole e sugli esempi del Signore e raccomandati dagli apostoli, dai Padri e dai dottori e pastori della Chiesa, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la sua grazia sempre conserva» (LG 43).

b) In realtà la persona consacrata nella professione dei consigli evangelici si inserisce nel mistero stesso di Gesù, in quanto «lo stato religioso imita più fedelmente e rappresenta continuamente nella Chiesa la forma di vita che il Figlio di Dio abbracciò venendo nel mondo per fare la volontà del Padre e che propose ai discepoli che lo seguivano» (LG 44). Di fatto i consigli evangelici «sono capaci di assicurare al cristiano una conformità più grande col genere di vita verginale e povera che Cristo Signore si scelse per sé e che la Vergine Madre sua abbracciò» (LG 46). Quanti praticano la vita dei consigli evangelici «si consacrano in modo speciale al Signore, seguendo Cristo, che casto e povero (cf. Mt 8,20; Lc 9,58) redense e santificò gli uomini con la sua obbedienza fino alla morte di croce (cf. Fil 2,8)» (PC 1).

Proprio perché si tratta della forma di vita di Gesù, la pratica dei consigli evangelici appartiene

alla vita e alla santità della Chiesa né mai può venir meno, in quanto ne rivela il segreto più profondo, costituisce il mistero della sua vita e della sua santità.

Di fatto il Concilio pone la pratica dei consigli evangelici tra i segni più credibili della santità della Chiesa, accanto al martirio. Storicamente del resto, la Chiesa ha visto, dopo il periodo delle grandi persecuzioni, proprio nella pratica dei consigli evangelici la continuazione del martirio, il segno dell'amore più grande verso Dio (cf. *LG* 42).

La dimensione ecclesiale della pratica dei consigli evangelici unisce chi li pratica in modo particolare alla Chiesa: «Siccome quindi i consigli evangelici, per mezzo della carità alla quale conducono, congiungono in modo speciale coloro che li praticano alla Chiesa e al suo mistero, la loro vita spirituale deve pure essere consacrata al bene di tutta la Chiesa. Ne deriva il dovere di lavorare, secondo le forze e la forma della propria vocazione, sia con la preghiera, sia anche con l'attività effettiva, a radicare e consolidare negli animi il regno di Cristo e a dilatarlo in ogni parte della terra. Per questo la Chiesa difende e sostiene l'indole propria dei vari istituti religiosi» (*LG* 44).

Di una realtà così grande la Chiesa prese cura e l'accompagnò con amore, impegnando la sua autorità, sia di magistero che di governo e di santificazione.

La Chiesa vigila sulla vita consacrata in forza della sua potestà di magistero: «La stessa autorità della Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, si è data cura di interpretarli, di regolarne la pratica e anche di stabilire sulla loro base delle forme stabili di vita» (*LG* 43).

Più diffusamente la costituzione *Lumen Gentium* presenta il compito di governo della Chiesa sulla pratica dei consigli evangelici. In particolare spetta alla gerarchia:

a) «regolare sapientemente con le sue leggi la pratica dei consigli evangelici»;

b) «accogliere le regole proposte da uomini e donne esimi, e, infine, dopo averle messe a punto più perfettamente, dà loro un'approvazione autentica»;

c) accompagnare il cammino degli istituti di vita consacrata «con la sua autorità vigile e protettrice [...] perché abbiano a crescere e fiorire secondo lo spirito dei fondatori».

La Chiesa interviene anche con il suo potere santificatore. Di fatto con la sua «azione liturgica la presenta pure come stato di consacrazione a Dio» (LG 45)².

Particolari esigenze possono richiedere anche che istituti o singoli religiosi vengano sottratti dalla potestà ordinaria dei Vescovi, attraverso l'istituto dell'esenzione (cf. LG 45). Del peculiare rapporto che i religiosi hanno con il Vescovo tratta in modo particolare il decreto *Christus Dominus* (cf. CD 35).

Ulteriori interventi postconciliari da parte della Santa Sede serviranno a precisazioni e sviluppi di ordine dottrinale e normativo. A noi interessa almeno fare menzione del documento emanato, con la data

² La teologia della vita consacrata, vista nella dimensione cristologica ed ecclesiale, ha avuto, dopo il Concilio e sulla scia del Concilio, un notevole sviluppo. Cf. V. DE PAOLIS, «Ecclesialità della vita consacrata», *Periodica* 82 (1993) 567-603; ID., «La vita consacrata nel mistero di Cristo e della Chiesa», *Euntes Docete* 48 (1995) 20-36.

del 14 maggio 1978, insieme dalla Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per i Religiosi, con il titolo *Mutuae Relationes*. Esso è un'ottima sintesi dottrinale e normativa dei documenti conciliari e postconciliari. Esso infatti consta di due parti: la prima ha come titolo «Alcuni elementi dottrinali», la seconda «Direttive e Norme». Esso ha voluto essere un omaggio al decimo anniversario della promulgazione dei due decreti conciliari, rispettivamente sulla vita consacrata (*Perfectae Caritatis*) e sull'ufficio dei Vescovi (*Christus Dominus*)³. Esso assorbe in sé anche i documenti applicativi del Concilio, particolarmente del Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*. Siamo debitori a *Mutuae Relationes* soprattutto per lo sviluppo della dottrina del *carisma*, proprio degli istituti religiosi.

³ Il n. 3 ci indica anche i limiti del documento stesso: «L'argomento trattato è circoscritto in limiti ben determinati: in esso infatti si discute sul tema riguardante i rapporti tra i Vescovi e i religiosi di qualsiasi rito e territorio, con l'intento soprattutto di contribuire ad agevolarne l'espletamento pratico. Oggetto di diretta discussione sono quelle relazioni, che opportunamente devono sussistere tra gli Ordinari locali, gli Istituti Religiosi e le Società di Vita comune; non si fa pertanto riferimento diretto agli istituti Secolari, se non per quanto concerne i principi generali della vita consacrata (cf. PC 11) e il loro inserimento nelle Chiese particolari (cf. CD 33). Dopo la promulgazione del codice è ovvio che la prospettiva deve allargarsi. Di fatto il valore normativo del documento *Mutuae Relationes* era molto circoscritto. Nell'introduzione nella seconda parte si legge: «Il testo suppone le prescrizioni giuridiche già in atto e a volte ad esso fa riferimento; non deroga, quindi, a nessuna disposizione di precedenti documenti della Santa Sede vigenti in materia». Oggi la materia è stata riordinata nel nuovo Codice, che di fatto ha come fonte sia le fonti di *Mutuae Relationes* che *Mutuae Relationes* stesso. Il nostro punto di riferimento pertanto non può che essere il codice stesso. In ogni caso noi non mancheremo di riferirci, ove ci appare opportuno, anche a MR.

La normativa del codice del 1983 è da ritenere il frutto di questo lungo cammino che la Chiesa ha percorso. Nel nostro studio, prevalentemente giuridico, il codice pertanto sarà il nostro punto di riferimento privilegiato⁴.

Non possiamo non fare menzione, prevalentemente per quanto riguarda lo sviluppo dottrinale, dell'esortazione apostolica *Vita consecrata*, emanata dal Papa come frutto del sinodo dei Vescovi del 1994, dedicato precisamente alla vita e alla missione della vita consacrata nella Chiesa⁵. In questa esortazione si compie la riflessione teologica sulla vita consacrata, avviata dal Concilio, particolarmente con la costituzione *Lumen Gentium*⁶.

⁴ Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Bologna 1992.

⁵ Un'ottima sintesi di tali sviluppi, particolarmente da un punto di vista dottrinale è l'*Instrumentum laboris* preparato per la celebrazione del Sinodo dell'ottobre 1994 sulla vita consacrata. Il titolo del tema è stato: *La vita consacrata nella vita e nella missione della Chiesa*. Da un punto di vista giuridico, il documento che costituisce attualmente l'indispensabile punto di riferimento è il Codice di diritto canonico, promulgato con la costituzione apostolica *Sacrae Disciplinae Leges* nel 1983.

⁶ Lo sviluppo teologico compiuto è stato realizzato nell'esortazione apostolica postsinodale *Vita Consecrata* del 25 marzo 1996 (AAS 88 [1996] 377-486; EV 15/434-775). La vita consacrata ha potuto trovare la sua collocazione nella Chiesa (dimensione ecclesiologica) solo in quanto è la forma di vita di Gesù (dimensione cristologica). Ma la vita di Gesù può essere adeguatamente compresa solo nel mistero trinitario, ossia nel mistero di Gesù, Figlio di Dio fatto Uomo. La vita consacrata pertanto è *Confessio Trinitatis*: trova la sua sorgente nel Padre, percorre le vie del Figlio ed è opera dell'azione dello Spirito Santo nel cuore del credente (nn. 14-22).

2. Principi canonici per la comprensione della vita consacrata nella chiesa particolare

2.1 Gli istituti di vita consacrata sono un dono divino alla Chiesa: hanno la loro sorgente nell'iniziativa divina. La loro autenticità però va verificata, accolta e sancita dalla competente autorità della Chiesa.

Nella Chiesa l'iniziativa è sempre di Dio. Il Cristo risorto la guida e il suo Santo Spirito suscita energie sempre nuove e indica il cammino. Lo stile della vita basato sulla professione dei consigli evangelici è la forma di vita che il Figlio di Dio scelse per sé e che lasciò ai suoi discepoli. Tale stile di vita non può mai mancare, sia pure nelle sue diverse forme che storicamente assume nella Chiesa. Il c. 575 ci dice, con estrema semplicità: «I consigli evangelici fondati sull'insegnamento e sugli esempi di Cristo Maestro, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal Signore e con la sua grazia sempre conserva». È stato detto, giustamente, che questo è il canone che, quale filo conduttore, aiuta a comprendere tutta la legislazione sugli istituti di vita consacrata.

Ma il canone seguente, il 576, richiama subito il necessario ruolo della gerarchia: «Spetta alla competente autorità della Chiesa interpretare i consigli evangelici, regolarne la prassi con leggi, costituirne forme stabili di vita mediante l'approvazione canonica e parimenti, per quanto le compete, curare che gli istituti crescano e si sviluppino secondo lo spirito e le sane tradizioni».

Sorgono così le diverse forme di vita consacrata, che noi conosciamo nella storia della Chiesa, riser-

vate oggi per l'approvazione alla autorità suprema della Chiesa, ma che ogni pastore della Chiesa deve seguire con attenzione e discernimento (cf. c. 605)⁷.

Dall'incontro del dono dello Spirito alla Chiesa e dalla accoglienza e sanzione da parte della competente autorità della stessa Chiesa, sorgono così gli istituti di vita consacrata (cf. c. 573 §2) e gli istituti di vita religiosa (cf. c. 607 §2). La vita consacrata, una volta accolta nella Chiesa, istituzionalizzata e regolata con leggi proprie, diventa istituto di vita consacrata. Ugualmente si dica per la vita religiosa, che diventa istituto religioso. Tale duplice aspetto è fondamentale e accompagna sempre la vita consacrata e religiosa nel cammino della storia.

2.2 In quanto frutto dello Spirito, gli istituti di vita consacrata costituiscono un patrimonio, una ricchezza per i membri che li compongono come pure per la Chiesa intera: mentre essi godono di uno spazio di autonomia di vita, di governo e di legislazione, sono nello stesso tempo sotto il governo della gerarchia. Sempre essi devono muoversi nell'ambito del diritto universale e nell'obbedienza ai legittimi pastori.

Proviamo ad enucleare tale principio, partendo dalla duplice prospettiva accennata, in quanto cioè l'istituto è una realtà che nasce dallo Spirito e nello stesso tempo dipende dalla gerarchia.

⁷ Cf. V. DE PAOLIS, «Le nuove forme di vita consacrata», *Informationes SCRIS* 19 (1993) 72-95; vedi anche in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 531-552.

2.2.1 L'istituto di vita consacrata è una realtà che nasce dallo Spirito

Nessun istituto esaurisce il senso della vita consacrata. Il dono dello Spirito infatti è di una ricchezza inesauribile e non si ripete mai; esso risponde inoltre ad esigenze sempre nuove nella vita della Chiesa. Di qui la varietà enorme degli istituti di vita consacrata, di cui ci parla il c. 577: «Nella Chiesa sono moltissimi gli istituti di vita consacrata, che hanno differenti doni secondo la grazia che è stata loro concessa: essi infatti seguono più da vicino Cristo che prega, che annuncia il Regno di Dio, che fa del bene agli uomini o ne condivide la vita nel mondo, ma sempre compie la volontà del Padre».

Se ogni istituto ha la sua origine nel dono dello Spirito alla Chiesa, ognuno di essi ha un proprio patrimonio, che, sempre sotto l'influsso dello stesso Spirito, si accresce e si dilata lungo il cammino della storia. Ce ne parla il c. 578: «L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi».

Di tale patrimonio è responsabile, interprete e custode prima di tutto l'istituto che ne è depositario. Di qui l'autonomia di cui ogni istituto gode e che la Chiesa, nel suo ordinamento giuridico, riconosce. Si tratta di una autonomia di vita, di legislazione e di governo. Dell'autonomia di vita, in genere, parla il c. 586:

§1. È riconosciuta ai soli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio, di cui al c. 578.

Di tale autonomia è garante la stessa gerarchia della Chiesa. Il §2 infatti dello stesso canone afferma: «È compito degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia», proprio perché spetta alla stessa gerarchia discernere, accogliere, conservare e promuovere i doni che lo Spirito fa alla Chiesa.

Non entriamo a parlare della autonomia di legislazione, di cui al c. 587, e di governo, di cui al c. 596, e, per quanto riguarda gli istituti religiosi, dei cc. 617-640.

2.2.2 L'istituto di vita consacrata è sottoposto alla gerarchia della Chiesa

a) Ogni istituto, per essere tale, deve essere infatti approvato dalla competente autorità della Chiesa (cf. cc. 573 §2 e 576).

b) Il patrimonio deve essere «sancito dalla competente autorità della Chiesa» (c. 578).

c) L'autonomia non è assoluta, ma «giusta» (c. 586 §1).

d) Il diritto proprio, con cui ogni istituto deve regolare la propria vita, deve essere entro l'ambito del diritto universale; le Costituzioni inoltre devono essere approvate dalla autorità competente (cf. cc. 587 e 583).

e) In una prospettiva più ampia, è tutta l'azione apostolica che va esercitata a nome della Chiesa e per suo mandato e quindi va «condotta nella comunione con la Chiesa» (c. 675 §3). Non si tratta di altro che della applicazione del principio generale enunciato per tutti i fedeli nella vita ecclesiale: «I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel modo di agire, la comunione con la Chiesa» (c. 209 §1) e di obbedienza ai pastori, a norma

del c. 212 §2. Tale dipendenza e obbedienza alla gerarchia vengono tuttavia specificate nel c. 209 §2, sia rispetto alla Chiesa universale che alla Chiesa particolare: «Adempiano con grande diligenza i doveri cui sono tenuti sia nei confronti della Chiesa universale, sia nei confronti della Chiesa particolare, alla quale appartengono, secondo le disposizioni del diritto». La disposizione riguarda tutti i fedeli; è sotto la rubrica «Obblighi e diritti di tutti i fedeli»; è fondamentale anche per tutti gli istituti di vita consacrata. Va rilevato tuttavia l'ultimo inciso, «secondo le disposizioni del diritto». Anche la dipendenza e l'obbedienza è dunque regolata e si muove entro l'ambito dell'ordinamento canonico.

2.3 *Gli istituti di vita consacrata sono un dono fatto alla Chiesa in quanto tale cioè alla Chiesa universale; ma vivono e realizzano il loro dono nella Chiesa particolare e attraverso la Chiesa particolare. In quanto istituti di vita consacrata sono particolarmente legati alla Chiesa universale; in quanto impegnati nell'apostolato sono particolarmente soggetti all'autorità episcopale della Chiesa particolare.*

2.3.1 Gli istituti di vita consacrata appartengono alla Chiesa universale

«Lo stato di vita consacrata, per natura sua, non è né clericale né laicale» (c. 588 §1). Ad esso sono chiamati perciò a far parte, sia i chierici che i laici (cf. c. 207 §2). Si tratta di uno stato di vita, che pur non riguardando la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene però alla sua vita e alla sua santità (cf. c. 207 §2; c. 574 §1).

La vita consacrata è per la edificazione della Chiesa e la salvezza del mondo (cf. c. 573 §1) e, negli istituti di vita consacrata, i membri «si congiungono in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero» (c. 573 §2). La vita religiosa «manifesta nella Chiesa il mirabile connubio istituito da Dio, segno della vita futura» (c. 607 §1). I Religiosi «sono tenuti a rendere a Cristo e alla Chiesa» una testimonianza pubblica che comporta «quella separazione dal mondo che è propria dell'indole e della finalità di ciascun istituto» (c. 607 §3). La consacrazione dei membri degli istituti religiosi avviene infatti «mediante il ministero della Chiesa» (c. 654). I novizi perciò devono essere «educati all'amore verso la Chiesa e i suoi sacri Pastori» (c. 652 §2) e il curriculum formativo dei membri deve essere regolato «tenendo presenti le necessità della Chiesa, le condizioni delle persone e dei tempi, secondo quanto esigono le finalità e l'indole dell'istituto» (c. 659 §2). Le opere di misericordia spirituale corporale che gli Istituti sia maschili che femminili esercitano li rendono partecipi della funzione pastorale della chiesa (c. 676).

2.3.2 Gli istituti attuano la loro missione ecclesiale in e attraverso la Chiesa particolare

La vita consacrata in quanto tale è per la Chiesa universale. Inserita nella Chiesa particolare, ne manifesta la cattolicità. La missione che la vita consacrata realizza nella Chiesa particolare è espressione di un servizio alla Chiesa universale, proprio perché la vita consacrata in quanto tale è un dono semplicemente alla Chiesa.

La testimonianza che gli istituti sono chiamati a dare alla Chiesa viene realizzata nella Chiesa particolare, ma secondo lo spirito e la identità di ogni

istituto. Il c. 673 è significativo da questo punto di vista: «L'apostolato di tutti i religiosi consiste in primo luogo nella testimonianza della loro vita consacrata, che essi sono tenuti ad alimentare con l'orazione e con la penitenza».

Un particolare rilievo assume la presenza degli istituti consacrati nella Chiesa particolare ove si tratti di attività apostolica, a norma del c. 678, come vedremo più dettagliatamente tra poco, più avanti.

2.4 Gli istituti di vita consacrata in quanto appartengono alla Chiesa universale sono soggetti all'autorità suprema della Chiesa; in quanto realizzano la loro missione in una Chiesa particolare sono soggetti al Vescovo diocesano.

Autorità suprema della Chiesa è il Papa e il Collegio dei Vescovi con a capo il Papa. Il Papa è insieme Pastore ordinario e immediato sia della Chiesa universale che delle singole diocesi come pure di tutti i fedeli. Il Vescovo oltre che essere pastore della sua diocesi, è anche membro del Collegio episcopale. In quanto Pastore della sua diocesi egli esercita la sua potestà ordinaria e immediata nella sua diocesi, ma in comunione e subordinazione al Papa, a norma dell'ordinamento giuridico. In quanto membro del Collegio episcopale, egli ha competenze che superano l'ambito stesso della diocesi: ma anche queste competenze vengono esercitate a norma del diritto ed in comunione gerarchica con il Papa.

L'enucleazione completa di tale principio ci porterebbe troppo lontano. Vogliamo soltanto sottolineare come il rapporto Papa e Vescovi non vada visto nella linea della contrapposizione o opposizione,

ma della comunione⁸. La Chiesa è stata affidata alla guida degli apostoli e dei successori, con a Capo, quale segno di unità, Pietro e i suoi successori. La relazione tra Chiesa universale e Chiese particolari va letta ugualmente nella categoria di comunione, non di opposizione. Né la Chiesa universale va concepita come una federazione delle Chiese particolari; neppure le Chiese particolari sono da considerare come la parte di tutto. Nelle Chiese particolari e dalle Chiese particolari infatti «sussiste la sola e unica Chiesa Cattolica» (c. 368). Nella Chiesa particolare, che è la diocesi «è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una santa cattolica e apostolica» (c.

⁸ Cf. La «Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione», emanata dalla Congregazione per la dottrina della fede, in data 28 maggio 1992. In particolare, al n. 16, a proposito del tema: Unità e diversità nella comunione ecclesiale, leggiamo: «Per una visione più completa di questo aspetto della comunione ecclesiale – unità nella diversità –, è necessario considerare che esistono istituzioni e comunità stabilite dall'Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali. Esse, *in quanto tali*, appartengono alla Chiesa universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono ed operano. Tale appartenenza alle Chiese particolari, con la *flessibilità* che le è propria, trova diverse espressioni giuridiche. Ciò non solo non intacca l'unità della Chiesa particolare fondata nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a quest'unità l'integrale diversificazione propria della *comunione*. Nel contesto della Chiesa intesa come comunione, vanno considerati pure i molteplici istituti e società, espressione dei carismi di vita consacrata e di vita apostolica, con i quali lo Spirito Santo arricchisce il Corpo Mistico di Cristo, pur non appartenendo alla struttura gerarchica della Chiesa, appartengono alla sua vita e alla sua santità. Per il loro carattere sovradiocesano, radicato nel ministero petrino, tutte queste realtà ecclesiali sono anche elementi al servizio della comunione tra le diverse Chiese particolari».

369). Non si tratta dunque di trovare contrapposizioni, per la presenza degli istituti di vita consacrata, tra la loro appartenenza alla Chiesa universale e alla Chiesa particolare, tra dipendenza dal Papa e dipendenza dal Vescovo, ma di leggere la normativa proprio nella linea di comunione, in modo che da una parte venga salvaguardata e protetta la destinazione degli istituti di vita consacrata alla missione della Chiesa universale e dall'altra siano assicurati il loro inserimento e la realizzazione della loro missione all'interno di una Chiesa particolare. Si tratterà di trovare sempre l'equilibrio tra universalità e particolarità, tra l'autorità suprema della Chiesa, garante della universalità e l'autorità particolare diocesana, tenendo presente che, in particolare il Papa è anche Pastore ordinario e immediato di ogni diocesi, e ogni Vescovo, in quanto membro del Collegio apostolico, ha nella Chiesa un'autorità che supera quella puramente diocesana. La normativa canonica ha inteso regolare precisamente, per quanto possibile, tale equilibrio, pur nella consapevolezza che si tratta di un equilibrio sempre in qualche modo precario, se fosse affidato unicamente alla norma e se si dimenticasse lo spirito che la deve animare: nella interpretazione si tratta di trovare la giusta collocazione della vita consacrata all'interno della Chiesa, di rispettarla e promuoverla, proprio perché essa è un dono fatto alla Chiesa che va da tutti rispettato e promosso (cf. c. 574 §1). In tale prospettiva il Codice distingue la vita interna degli istituti di vita consacrata e il loro apostolato nella diocesi.

2.4.1 Regime interno e disciplina religiosa

Il c. 593 dice: «Fermo restando il disposto del c. 586, gli istituti di diritto pontificio sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede

Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina». L'istituto invece di diritto diocesano, come dice il c. 594, «fermo restando il c. 586, rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano».

Rilevato che in tutti e due i canoni si fa sempre salva la giusta autonomia di cui al c. 586, va notato che per quanto riguarda gli istituti di diritto pontificio il discorso è limitato al regime interno e alla disciplina; limitazione che non si riscontra invece a proposito degli istituti di diritto diocesano. Però mentre i primi sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica, gli altri sono solo «sotto la speciale cura» del Vescovo diocesano. Di fatto diverso è il rapporto e la posizione della Sede Apostolica e quella del Vescovo diocesano, rispetto agli istituti di vita consacrata. Anche se di diritto diocesano, gli istituti di vita consacrata hanno sempre un significato, appunto perché di vita consacrata, che supera i limiti di una diocesi. Non solo quelli che intendono espressamente diventare, con l'andare del tempo, di diritto pontificio, ma anche quelli che di proposito volessero rimanere sempre di diritto diocesano. Il dono della vita consacrata infatti è fatto sempre in qualche modo alla chiesa in quanto tale, cioè universale, anche se in un determinato istituto si realizza soltanto nell'ambito di una diocesi. Si capisce perché il c. 590, senza distinzione tra istituti di diritto diocesano o di diritto pontificio, parli, al §1 degli istituti di vita consacrata che, «in quanto dediti in modo speciale al servizio di Dio e di tutta la Chiesa, sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa»⁹, e al §2, an-

⁹ Cf. V. DE PAOLIS, «Dimensione teologico-giuridica dell'approvazione pontificia», *Informationes SCRIS* 7 (1981) 57-71.

cora senza distinzioni, dica: «I singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro supremo Superiore, anche a motivo del vincolo sacro di obbedienza»¹⁰. Tale potestà non ha invece il vescovo diocesano neppure sugli istituti di diritto diocesano. Non essendo questi a lui soggetti, su di essi il Vescovo diocesano ha soltanto una speciale cura a norma del diritto. Egli cioè può intromettersi nella loro disciplina e nel loro regime interno soltanto là dove il Codice glielo concede e dentro i limiti stabiliti ugualmente dallo stesso Codice. È indubbio che tale vigilanza riguarda la disciplina e il regime interno, in quanto l'apostolato è già soggetto, come vedremo presto, alla autorità del Vescovo sia che si tratti di istituti di diritto pontificio che di istituti di diritto diocesano. Ma appunto perché non sono soggetti al Vescovo diocesano, per quanto riguarda la disciplina e il regime interno, i membri degli istituti di vita consacrata, non sono tenuti in forza del voto, all'obbedienza al Vescovo, come lo sono invece al Papa. Tali istituti, per quanto riguarda la disciplina e il regime interno, sono senza dubbio sottoposti alla Santa Sede in modo immediato, anche se non in modo esclusivo in quanto una particolare vigilanza è affidata al Vescovo diocesano.

La vita consacrata così, in quanto tale, appunto perché destinata alla Chiesa universale, ed è un bene della Chiesa universale, è soggetta all'autorità suprema della Chiesa, che è appunto, in via normale, la Sede Apostolica, sia pure a diversi gradi e livelli, e con il coinvolgimento della responsabilità dei Vesco-

¹⁰ Nella prospettiva del servizio alla Chiesa universale, va letto anche l'istituto della esenzione, regolato dal c. 591. Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa* (cf. nt. 4), 131-136.

vi diocesani, sia come pastori delle diocesi che come membri del collegio episcopale. Il documento *Mutuae Relationes*, n. 9, a proposito dei Pastori della diocesi afferma: Ai Vescovi è affidato pure «l'ufficio di prendersi cura dei carismi religiosi, tanto più perché la stessa indivisibilità del ministero pastorale li fa perfezionatori di tutto il gregge. In tal modo, promuovendo la vita religiosa e proteggendola in conformità delle sue proprie definite caratteristiche, i Vescovi adempiono un genuino dovere pastorale».

Così la stessa creazione ed approvazione delle diverse forme di vita consacrata è di competenza soltanto della Sede Apostolica (cf. c. 605), anche se i Vescovi devono adoperarsi per discernere i nuovi carismi. I Vescovi diocesani possono nel proprio territorio «erigere con formale decreto istituti di vita consacrata» ma è necessaria la previa consultazione della Sede Apostolica (cf. c. 579). La soppressione in ogni caso spetta sempre e soltanto alla stessa Sede Apostolica (cf. c. 584; c. 616 §§2 e 4). Ugualmente alla S. Sede è riservata la fusione, unione federazione e confederazioni di istituti (cf. c. 582), come pure l'approvazione e la eventuale modifica delle costituzioni degli istituti di diritto pontificio (cf. c. 587). In tale prospettiva vanno visti anche gli altri interventi previsti dal Codice per la disciplina e la vita interna degli istituti di vita consacrata di diritto pontificio, come per es. l'erezione di un monastero di Monache (cf. c. 609 §1), le alienazioni dei beni (cf. c. 638 §3), la clausura papale (cf. c. 667 §3), il passaggio ad un altro istituto che non sia della stessa specie di quello di partenza (cf. c. 684 §5) o quando si tratti di uscita dall'istituto (cf. c. 687 §§2-3), l'indulto per la dispensa dai voti (cf. c. 691) o la ratifica del decreto di dimissione dall'istituto (cf. c. 700).

Risulta così l'obbligo da parte degli istituti di vita consacrata di particolare comunione con la Sede Apostolica, che si esprime nella relazione «sullo stato e sulla vita del proprio istituto» (c. 592 §1) da trasmettere alla S. Sede e nella quale, tra l'altro si deve fare menzione dei religiosi separatisi dall'istituto (cf. c. 704). Dal momento che spetta particolarmente alla S. Sede «curare che gli istituti crescano e si sviluppino secondo lo spirito dei fondatori e le sane tradizioni» (c. 576), «I Moderatori di ogni istituto provvedano a far conoscere i documenti della Santa Sede riguardanti i membri loro affidati, e ne curino l'osservanza» (c. 592 §2).

Può essere interessante rilevare che lo spazio più ristretto di intervento che la S. Sede si è riservata nella vita degli istituti non è stato in favore degli Ordinari locali, ma della autonomia degli istituti stessi. Di fatto, come subito vedremo, anche l'intervento degli Ordinari risulta più ristretto, per le stesse ragioni, cioè per favorire una maggiore autonomia degli istituti stessi.

Ciò nonostante risulta di grande rilievo ed importanza, e non potrebbe essere diversamente, la responsabilità dei Vescovi nella vita consacrata. Essi infatti, sia come membri del collegio episcopale che come Pastori della propria diocesi hanno avuto l'ufficio di pascere il gregge del Signore, sia pure con diversi gradi di responsabilità e di intervento.

Vale prima di tutto per i Vescovi il monito del c. 574 §1 che lo stato di coloro che professano i consigli evangelici negli istituti di vita consacrata, dal momento che appartiene alla vita e alla santità della Chiesa, deve essere nella Chiesa sostenuto e promosso da tutti. Una diocesi, in cui «è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa,

cattolica e apostolica» non è concepibile senza la vita consacrata. Sostenere e promuovere la vita consacrata da parte di un Vescovo significa anzitutto accogliere e far accogliere nella propria diocesi le diverse manifestazioni della vita consacrata, in tutte le sue componenti, non esclusa quella contemplativa, dal momento che «gli istituti interamente dediti alla contemplazione occupano sempre un posto eminente nel Corpo mistico di Cristo[...] Perciò, per quanto urgente sia la necessità dell'apostolato attivo, i membri di tali istituti non possono essere chiamati a prestare l'aiuto della loro opera nei diversi ministeri pastorali» (c. 674). Del resto il decreto *Ad Gentes* afferma, alla fine del n. 18: «Poiché la vita contemplativa interessa la presenza ecclesiale nella sua forma più piena, è necessario che essa sia costituita dappertutto nelle giovani Chiese». Come Pastori posti nella Chiesa dallo Spirito a pascere il gregge del Signore, essi sono invitati dal Codice a «discernere i nuovi doni di vita consacrata che lo Spirito Santo affida alla Chiesa» e ad «aiutare coloro che li promuovono, perché ne esprimano le finalità nel modo migliore e le tutelino con statuti adatti, utilizzando soprattutto le norme generali contenute in questa parte» (c. 605).

Non si tratta di un inserimento qualsiasi, nella vita diocesana, degli istituti di vita consacrata. Si tratta di riconoscere il dono dello Spirito e di autenticarlo, di rispettare il patrimonio di ogni istituto e di promuoverlo (cf. c. 578), di considerare il loro stile di vita e di rispettarlo, come pure la loro autonomia. È anzi proprio compito degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia, proprio in quanto Pastori garanti dei doni dello Spirito alla Chiesa. (cf. c. 586

§2). Si tratta di un compito particolarmente importante del Vescovo, in modo che sia evitato «il pericolo di una situazione non sufficientemente definita, per cui i religiosi, senza la dovuta considerazione del particolare stile di azione proprio e della loro indole, vengano inseriti nella vita della chiesa in modo vago ed ambiguo» (MR¹¹).

In quanto pastore della diocesi, il Vescovo diocesano è anche custode della disciplina comune a tutta la Chiesa e deve urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche e nello stesso tempo deve vigilare perché «non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi e nell'amministrazione dei

¹¹ Cf. D.J. ANDRES, «Relaciones entre obispos y religiosos: analisis y significado», in *Il nuovo codice di diritto canonico*, Roma 1983, 233-264; J. BEYER, «Ad documentum: "Notae directivae pro mutuis relationibus inter episcopos et religiosos in Ecclesia". Adnotationes», *Periodica* 68 (1979) 563-611; V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa* (cf. nt. 4), 331-360; ID., «Il religioso parroco», *Orientamenti Pastoralis* 12 (1983) 69-75; ID., «Vita religiosa e parrocchia», in *Vita religiosa e parrocchia*, Roma 1985, 108-125; J. GARCÍA MARTÍN, *Relaciones entre los Obispos del lugar y los Superiores Religiosos en las Misiones*. Extracto de la tesis doctoral en Misiología, Roma 1984; G.F. GHIRLANDA, «Relazioni tra istituti religiosi e vescovi diocesani», *Informationes SCRIS* 14 (1988) 49-89; G.F. GIROTTI, «Gli istituti di vita consacrata. Rapporto tra Vescovi e Religiosi», in *I religiosi e il nuovo codice di diritto canonico*, Roma 1984, 180-198; A. PINHEIRO, «Bishop-Religious Relationship. The Apostolic subjection of religious to the power of Diocesan Bishop in the exercise of Apostolic activities in the Diocese», *Commentarium pro Religiosis* 78 (1987) 37-79; 193-222.

beni» (c. 392). E nell'ambito della sua competenza, può nei confronti dei religiosi esercitare anche la potestà punitiva (cf. c. 1320).

Dalla Sede Apostolica inoltre, in forza dello stesso Codice, il Vescovo ha una particolare vigilanza sugli istituti claustrali, di cui al c. 615, che così afferma: «Quando un monastero sui iuris non ha, oltre al proprio moderatore, un altro superiore maggiore e non è associato a un istituto di religiosi in modo che il superiore di questo non abbia su quel monastero una vera potestà definita dalle costituzioni, tale monastero è affidato alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano a norma del diritto». Va compreso bene il linguaggio del Codice. Non dice che tale monastero sia soggetto al Vescovo, dal momento che neppure gli istituti di diritto diocesano sono soggetti al Vescovo, come abbiamo avuto modo di rilevare. Non sono dunque soggetti al Vescovo, a fortiori, se si tratta di monasteri di diritto pontificio. Questi, se di diritto pontificio, sono regolati dal c. 593. Il Vescovo diocesano ha una peculiare vigilanza da parte della S. Sede: in questo caso il Vescovo diocesano agisce a nome della S. Sede. In che consista tale vigilanza è determinato dal Codice stesso. Essa si limita ai casi previsti dal diritto. Il Codice prevede i seguenti casi:

a) Spetta al Vescovo diocesano, a norma del c. 625 §2, presiedere «alle elezioni del superiore di un monastero sui iuris, di cui al c. 615».

b) Il c. 628 § 2 afferma: «È diritto e dovere del Vescovo diocesano visitare, anche per quanto riguarda la disciplina religiosa, i monasteri sui iuris, di cui al c. 615».

c) Il c. 637 fa obbligo a tali monasteri del rendiconto annuale al Vescovo diocesano (Ordinario del luogo). «Questi ha inoltre il diritto di prendere visione della conduzione degli affari economici della casa religiosa di diritto diocesano».

d) A proposito della clausura papale, il c. 667 §4 stabilisce: «Il vescovo diocesano ha la facoltà di entrare, per giusta causa, nella clausura dei monasteri di monache situati nella sua diocesi e può anche permettere, per causa grave e col consenso della superiora, che altri siano ammessi alla clausura e che le monache stesse ne escano per il tempo strettamente necessario».

e) Il c. 668 §2, per i monasteri di cui al c. 615, richiede che l'indulto di lasciare l'istituto durante la professione temporanea, «per essere valido, deve essere confermato dal vescovo della casa di assegnazione».

f) Per il decreto di dimissione il c. 699 §2 afferma: «Nei monasteri sui iuris, di cui al c. 615, la decisione circa la dimissione compete al vescovo diocesano al quale il superiore deve sottoporre gli atti revisionali dal suo consiglio».

Ricordiamo il c. 638 §4 che stabilisce che dove per le alienazioni è necessaria la licenza della S. Sede, per tali monasteri «è necessario anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo».

Per gli istituti di diritto diocesano, la particolare cura che ne ha il Vescovo comporta che egli presieda alle elezioni, a norma del c. 625 §2, del Moderatore supremo. Vale ugualmente il diritto e il dovere del Vescovo di fare la visita, a norma del c. 628 §2, e del rendiconto annuale (cf. c. 637); ugualmente e analogamente si dica per gli altri casi, di cui abbiamo par-

lato sopra a proposito dei monasteri sui iuris di cui al c. 615.

2.4.2 L'attività apostolica

Se gli istituti di vita consacrata, in quanto dono fatto alla Chiesa, appartengono alla Chiesa universale e come tali sono sotto l'autorità della Sede Apostolica, sia pure con il coinvolgimento sotto diversi aspetti della responsabilità del Vescovo diocesano, come abbiamo avuto modo di dire, essi, in quanto vivono la loro vita consacrata in una Chiesa particolare e attraverso la Chiesa particolare nella attività apostolica, che appartiene alla natura stessa dell'istituto, sono soggetti alla autorità immediata, anche se non esclusiva, dell'Ordinario del luogo, Pastore responsabile della diocesi a norma del c. 678. Ma questo campo è talmente rilevante che preferiamo trattarlo come una questione a parte nel prossimo numero.

VELASIO DE PAOLIS, CS

(Continua)